

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

Numero di protocollo: 5543

Data protocollazione: 21-02-2022

002551 | 23/02/2022

Provincia di Fermo
Settore Ambiente
provincia.fm.ambiente@emarche.it

Oggetto: Impresa ECOMEGA SRL - Istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 relativo al progetto di “Impianto di trattamento di rifiuti sanitari tramite sterilizzazione - situato in via dell'informatica, 66 (Area PIP San Filippo) Comune di Porto Sant'Elpidio”. Avvio procedimento, pubblicazione avviso e richiesta osservazioni/integrazioni agli Enti. Contributo Istruttorio.

Vista la nota della Provincia di Fermo, assunta al Prot. ARPAM n. 29053 del 10/09/2021;
Vista la nota della Provincia di Fermo, con Prot. 16056 del 22/10/2021, assunta al Prot. ARPAM n. 34521 in pari data,
Vista la nota della Provincia di Fermo, con Prot. 430 del 14/01/2022, assunta al Prot. ARPAM 940 in pari data;
Vista la nota della Provincia di Fermo, con Prot. 2161 del 15/02/2022, assunta al Prot. ARPAM 4685 in pari data;

Vista la documentazione progettuale e i documenti integrativi trasmessi, presenti nel sito web della Provincia di Fermo all'indirizzo “<https://www.provincia.fm.it/via/procedimenti/trattamento-rifiuti-sanitari>”;

DATI DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di uno stabilimento nel Comune di Porto Sant'Elpidio, in Via dell'Informatica, nell'area catastalmente identificata al foglio 23, particelle 558 – 558 – 560 – 561. Si riportano i dati dimensionali dello stabilimento, così come dichiarato dall'impresa nell'elaborato “Tavola B.03 – Relazione Tecnica”:

3.3 Dati dimensionali

Superficie fondiaria catastale (N.C.E.U.) sup.lotto	2.000mq	
Superficie edificabile	1200 mq	
Superficie coperta:	862 mq	
Superficie scoperta:	338 mq	
Potenzialità di progetto dell'impianto:	Giornaliera:	9 Ton/die (0.5 ton/h x 18 h settimanali 7 giorni settimanali)
	Annuale:	3.195 ton
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali in stoccaggio presso l'impianto:	40 Ton	

1. RIFIUTI IN INGRESSO

L'impresa prevede la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

1. 18 01 03* - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
2. 18 02 02* - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;

2. QUANTITATIVI

Il quantitativo annuale previsto in entrata impianto è complessivamente di 3.195 ton/anno. Giornalmente, l'azienda dichiara come potenzialità dell'impianto 500 Kg/h, prevedendo il trattamento complessivo di 9 ton/giorno, su 7 giorni lavorativi.

3. RIFIUTI PRODOTTI

La finalità del trattamento è la sterilizzazione di rifiuti sanitari non pericolosi. L'azienda prevede la produzione di CSS, identificato con il codice EER "19 12 10 – Rifiuti Combustibili (Combustibile da rifiuti)", per un quantitativo complessivo annuo pari a 2.900 ton. Non è prevista la produzione di E.o.W. CSS-Combustibile.

Inoltre, l'impresa prevede la produzione, dalle operazioni di trattamento, dei seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione Rifiuto
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
20 01 01	Carta e cartone

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
06 13 02*	Carbone attivato esaurito
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

4. FASI DI TRATTAMENTO

1. Fase di carico dei rifiuti nell'alimentazione dell'impianto di sterilizzazione;
2. Triturazione mediante trituratore a coltelli, seguito da una fase di grigliatura per raggiungimento della pezzatura prevista;
3. Accumulo del rifiuto tritato su un agitatore a fondo piatto;
4. Trasferimento, mediante l'utilizzo di una coclea, nella camera di sterilizzazione;
5. Fase di sterilizzazione;
6. Asciugatura mediante vapore, e completamento della fase evaporativa mediante l'utilizzo di una pompa da vuoto;
7. Scarico del rifiuto sterilizzato.

5. MATRICE ACQUE

L'impresa ha previsto la produzione dei seguenti reflui:

3. Le acque di percolamento e dilavamento interne allo stabilimento vengono allontanate e raccolte in un bacino da 5 mc, e trattate come rifiuto liquido;
 4. Le acque di dilavamento delle superfici esterne allo stabilimento sono raccolte e trattate in un impianto dedicato al trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da:
 - Pozzetto di raccolta;
 - Pozzetto scolmatore per la divisione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia;
 - Fase di dissabbiatura;
 - Fase di disoleazione;
 - Pozzetto fiscale di campionamento.
- Le acque di prima pioggia trattate sono scaricate in rete fognaria;
5. Le acque di seconda pioggia, in uscita dal pozzetto scolmatore, sono scaricate nella rete fognaria dedicata alle acque bianche.
 6. Le acque provenienti dai servizi igienici saranno coinvogliate nella rete fognaria.

I valori allo scarico delle acque di prima pioggia, per la quale è stato dimensionato l'impianto di depurazione aziendale, consentono, come descritto dall'impresa nell'elaborato "Tavola B.03 – Relazione Tecnica", a pag. 37, p.to 18.3.6, il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3, allegato V alla Parte Terza, D.Lgs. 152/2006, per lo scarico in acque superficiali.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa ha previsto un singolo punto di emissione E1, connesso alle attività di sterilizzazione dei rifiuti. L'impianto filtrante ha le seguenti caratteristiche:

- Separatore di gocce Filtro classe di efficienza C4, costituito da fibra sintetica e densità progressiva;
- Filtro classe di efficienza F9, filtro per polveri fini;
- Filtro HEPA H14, carta di fibra di vetro idrorepellente pieghettata;
- Filtro a carboni attivi per eventuali componenti odorigene.

6.1 VALORI LIMITE

Scarichi convogliati - Limiti da rispettare alle emissioni significative:

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Valori Limite
E1	Impianto filtrante come descritto	1500	Polveri totali	10 mg/Nm ³
			COV come TOC	25 mg/Nm ³

Tutte le operazioni connesse all'attività produttiva saranno effettuate in condizioni tali da garantire il massimo contenimento delle emissioni diffuse.

6.2 CONFORMITÀ AI VALORI LIMITE

La conformità ai valori limite stabiliti dovrà essere dimostrata almeno annualmente e secondo i criteri di cui all'allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

I camini per lo scarico in atmosfera devono essere chiaramente identificabili con targhette numerate corrispondenti a quanto riportato nelle planimetrie ufficiali ed avere i punti di misura e prelievo facilmente raggiungibili e agibili sotto i profili operativi e di sicurezza.

Le misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera, devono essere eseguite ed elaborate nei modi e nelle condizioni previste dal art. 271 della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed entro i quindici giorni successivi alla messa a regime dell'impianto, attraverso misure riferite a due giorni non consecutivi, compresi in un periodo dieci giorni.

6.3 METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI

- Per le sezioni ed i siti di misurazione si applica la norma UNI EN 15259: 2008.
- Per la misurazione periodiche di parametri nei flussi gassosi convogliati si applica la norma UNI CEN TS 15675:2008.
- Per la misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013.
- Per le emissioni di polveri si applicano le norme UNI EN 13284-1
- Per le emissioni di COV si applica il metodo UNI EN 12619:2013.

ISTRUTTORIA TECNICA

Vista la circolare ministeriale recante "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi", l'impresa ha previsto le seguenti aree distinte nell'elaborato planimetrico:

1. Area dotata di struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione;
2. Area di ricezione e scarico dei rifiuti in attesa di essere sottoposti a controllo;
3. Area di deposito dei rifiuti prima di essere avviati al trattamento;
4. Area destinata all'impianto e alle operazioni di trattamento dei rifiuti;
5. N. 2 Aree per il deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento;

Visto il D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 Luglio 2002, n. 179", ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, l'impresa deve prevedere:

- Ai sensi del comma 5, il gestore dovrà procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della sua messa in funzione, secondo i criteri previsti dall'Allegato III del D.P.R. 254/2003. La convalida deve essere ripetuta:
 1. Ogni 24 mesi dal termine della fase di messa in funzione dell'impianto;
 2. Ad ogni intervento di manutenzione straordinaria.

La relativa documentazione dovrà essere conservata per 5 anni, a disposizione delle competenti autorità.

- Ai sensi del comma 6, l'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità e i criteri previsti dall'Allegato III del D.P.R. 254/2003.
- Ai sensi del comma 8, presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente, che devono contenere le seguenti informazioni minime:
 1. Numero identificativo del ciclo di sterilizzazione;
 2. Quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
 3. Data del processo di sterilizzazione;

Ai fini della gestione dei "Rifiuti sanitari sterilizzati", sulla base della scelta per l'avvio a successive operazioni di trattamento/smaltimento, l'impresa dovrà rispettare le disposizioni previste all'art. 9 del D.P.R. 254/2003.

Riguardo le modalità di smaltimento dei "Rifiuti sanitari sterilizzati", il D.P.R. 254/2003 dispone, all'art. 11, comma 1, le seguenti modalità di smaltimento:

- Possono essere avviati in impianti di produzione di CSS/CSS-Combustibile o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
- Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 19 Novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, o in impianti di incenerimento per rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- Qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti né impianto di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

Le operazioni di deposito temporaneo prima della raccolta devono essere eseguite secondo le disposizioni previste all'art. 185-bis, del D.Lgs. 152/2006. L'impresa rientra, ai sensi del comma 1, nella lettera a), che recita: *"Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o... omiss"*

L'impresa, inoltre, ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo, al comma 2, lettera b), ha previsto l'avvio dei rifiuti prodotti alle successive operazioni di trattamento mediante il criterio quantitativo, nello specifico: *"I rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;"*

INQUADRAMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE

Alla luce di quanto emerso nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 08/02/2022, codesto Servizio, alla luce della complessità normativa riguardante i CSS, per favorire i lavori della Conferenza ritiene opportuno esprimere i seguenti chiarimenti.

- ✓ Allo stato normativo attuale, la definizione di CSS "Combustibile Solido Secondario", come definito all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006, è stata introdotta con il D.Lgs. 205/2010, **abrogando** la precedente definizione di CDR. Per tali motivazioni, l'inquadramento dei "Rifiuti Sterilizzati" permane nel campo dei rifiuti, classificandoli con il codice EER 19 12 10, come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 254/2003.
- ✓ La classificazione del rifiuto sterilizzato prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 21640:2021, al fine dell'attribuzione della classe di appartenenza, classificata in base ai valori di specifici parametri (PCI, Hg, etc.).
- ✓ La produzione dello specifico E.o.W. previsto dal DM 14 Febbraio 2013, n. 22, non è possibile per il progetto, poiché i codici identificati con il Capitolo 18 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti **non sono ammessi** per la produzione di CSS-Combustibile.

VALUTAZIONE SINTETICA

Alla luce delle disposizioni del D.P.R. 254/2003, di cui all'art. 7, e all'Allegato III, il processo di sterilizzazione deve essere verificato e certificato in conformità ai criteri e alle modalità previste dalla UNI 10384/1994. Si riportano di seguito le modalità previste dall'impresa, per la verifica del processo, descritte al punto 16 dell'elaborato "Tavola B.03 – Relazione Tecnica":

1. Si dovrà procedere alla convalida degli impianti di sterilizzazione prima della loro messa in funzione ai sensi del comma 5 art.7 del DPR n.25412003 e secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III e sulla base di quanto riportato al punto 5.4 della norma UNI 10384/94, parte prima;
2. dovrà essere verificata e certificata l'efficacia del processo di sterilizzazione, secondo i tempi, le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato III, che rimanda alla norma UNI 10384/94, parte prima;
3. si dovrà ottemperare alla convalida degli impianti di sterilizzazione ogni 24 mesi come previsto e agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti conservando tale documentazione per 5 anni;
4. Dovrà essere verificata e certificata l'efficacia del processo di sterilizzazione, secondo i tempi, le modalità e i criteri stabiliti nell'allegato III, che rimanda alla norma UNI 10384/94, parte prima;
5. La verifica di efficacia di sterilizzazione dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso si utilizzi alla massima capacità autorizzata;
6. Il numero di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera di sterilizzazione con un min di tre.
7. Dovrà essere previsto ciclicamente un trattamento di disinfezione e sanificazione delle aree di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo al fine di rendere sicuri gli ambienti di lavoro ed escludere il rischio di esposizione ad agenti biologici (patogeni) per la sicurezza degli addetti sui luoghi di lavoro e dell'ambiente circostanti.

Riguardo le operazioni di disinfezione e sanificazione delle aree di stoccaggio e lavorazione, dovrà essere predisposto dall'impresa un registro. Le operazioni di disinfezione e sanificazione dovranno avvenire almeno con cadenza settimanale.

Dovrà essere predisposto un registro per le operazioni di verifica e manutenzione dell'impianto di triturazione.

Dovrà essere predisposto un registro per le operazioni di verifica e manutenzione dell'impianto di sterilizzazione.

Si riporta di seguito quanto descritto dall'impresa nell'elaborato "Tavola B.03 – Relazione Tecnica", al punto 20.2, relativamente alle modalità operative che l'impresa intende applicazione per la limitazione di emissione di polveri dovuta alla fase di trattamento. Nello specifico:

1. Per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (cemento, ecc.), la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
2. La viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
3. I sistemi di mitigazione e di contenimento delle missioni diffuse devono essere mantenuti in continua efficienza.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

Le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, stoccati esternamente allo stabilimento, dovranno essere condotte adottando tutte le cautele per evitare interferenze con le matrici ambientali.

Le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere limitate da appositi separatori, anche temporanei, che ne impediscano la miscelazione.

Le aree dovranno essere dotate di apposita cartellonistica che faccia riferimento allo specifico codice EER e alla tipologia di materiali stoccato.

Deve essere garantita la presenza di presidi appositamente posizionati nelle zone adibite alle operazioni di gestione e trattamento, che prevedano la presenza di sostanze adsorbenti, detersivi sgrassanti e di sanitizzanti da utilizzare in caso di perdite o sversamenti accidentali.

Nel caso in cui al termine dell'iter procedimentale per il rilascio del titolo autorizzativo non sia stata definita la successiva destinazione del rifiuto identificato con codice EER 19 12 10, l'impresa dovrà, annualmente, comunicare alla A.C. (Provincia di Fermo) e all'ARPAM – Dipartimento Area Vasta Sud – Servizio Territoriale di Fermo, l'impianto/gli impianti di smaltimento/recupero finale, ai quali verrà avviato il "Rifiuto Sterilizzato".

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale

Dott. Massimo Marcheggiani
Documento informatico firmato digitalmente